

550. (Pluralità di pignoramenti)

Art. 550. (Pluralità di pignoramenti)

0 Codice di procedura civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

[Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.](#)

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selettore Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[Opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11698 del 30/04/2024 \(Rv. 670903-01\)](#)

Pignoramento presso terzi di canoni di locazione, già pignorati nell'ambito di precedente procedura esecutiva immobiliare - Rapporti tra procedure - Trasmissione del fascicolo al giudice dell'espropriazione immobiliare - Riunione - Fondamento. In caso di pignoramento presso terzi delle somme

[Dichiarazione di sussistenza di precedenti pignoramenti – Cass. n. 9433/2023](#)

Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - dichiarazione del terzo - Dichiarazione di sussistenza di precedenti pignoramenti - Indicazione dei relativi estremi da parte del terzo pignorato - Necessità - Fissazione di un termine da parte del giudice dell'esecuzione - Possibilità - Omessa

[ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - PLURALITÀ DI PIGNORAMENTI – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20595 del 04/10/2010](#)

Pignoramenti successivi del medesimo credito - Obbligo di riunione dei vari procedimenti di

550. (Pluralità di pignoramenti)

esecuzione - Sussistenza - Conseguenze - Revoca di eventuali ordinanze di assegnazione già pronunciate - Necessità. In tema di espropriazione di crediti presso terzi, il pignoramento successivo di quote

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

550

pluralità

pignoramenti